

**Ordinanza del DATEC
concernente l'autorizzazione speciale
per l'utilizzazione di prodotti refrigeranti
(OASPR)**

del 28 giugno 2005 (Stato 13 febbraio 2007)

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC),

visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 12 capoversi 3–5 nonché 23 capoverso 1 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),

ordina:

Sezione 1: Necessità dell'autorizzazione e condizioni per il rilascio

Art. 1 Necessità dell'autorizzazione speciale

¹ Chiunque utilizzi a titolo professionale o commerciale prodotti refrigeranti secondo l'allegato 2.10 numero 1 capoverso 1 ORRPChim per la fabbricazione, l'installazione, la manutenzione o lo smaltimento di apparecchi o impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore necessita di un'autorizzazione speciale.

² Nelle aziende in cui viene svolta un'attività secondo il capoverso 1, almeno una delle persone responsabili deve possedere un'autorizzazione speciale. Se i prodotti refrigeranti sono utilizzati al di fuori dell'area aziendale, deve essere presente almeno una persona in possesso di un'autorizzazione speciale.

Art. 2 Capacità e conoscenze necessarie e loro attestazione

¹ L'autorizzazione speciale è concessa alle persone in possesso delle capacità e delle conoscenze necessarie secondo l'allegato 1.

² Il possesso delle conoscenze e delle capacità necessarie è attestato dal superamento di un esame tecnico secondo l'articolo 3.

Sezione 2: Esame tecnico

Art. 3

¹ L'esame tecnico serve a stabilire se i candidati possiedono le capacità e le conoscenze che, secondo l'allegato 1, sono necessarie ai fini del rilascio di un'autorizzazione speciale.

² L'esame tecnico è disciplinato nell'allegato 2.

Sezione 3: Qualifiche equivalenti

Art. 4 Diplomi rilasciati da scuole e istituti di formazione professionale

¹ Un determinato diploma è considerato equivalente a un'autorizzazione speciale se è conforme ai requisiti definiti nella presente ordinanza.

² L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)² decide in merito all'equivalenza dei diplomi su domanda di una scuola o di un istituto di formazione professionale.

³ Alla domanda devono essere allegati il piano di studi e il regolamento d'esame.

⁴ Il certificato di diploma relativo a una formazione riconosciuta come equivalente ha valore di autorizzazione speciale.

Art. 5 Autorizzazioni speciali secondo il diritto anteriore

¹ Le autorizzazioni speciali rilasciate secondo il diritto anteriore per l'impiego di prodotti refrigeranti mantengono la loro validità.

² Gli esami riconosciuti secondo il diritto anteriore come equivalenti a un'autorizzazione speciale hanno valore di autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza.

Art. 6 Autorizzazioni speciali equiparate

Le autorizzazioni speciali rilasciate in Stati membri dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) sono equiparate a quelle emesse in Svizzera.

² La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Sezione 4: Compiti degli organi competenti

Art. 7 Ente responsabile

¹ L'ente responsabile per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami tecnici è l'Associazione svizzera della tecnica del freddo.

² L'ente responsabile ha segnatamente i seguenti compiti:

- a. designa gli organi d'esame e vigila su di essi;
- b. coordina gli esami tecnici;
- c. tiene una statistica degli esami;
- d. redige un rapporto annuale destinato all'UFAM;
- e. offre, all'occorrenza, possibilità di preparazione agli esami tecnici.

Art. 8 Organi d'esame

Gli organi d'esame hanno i seguenti compiti:

- a. si occupano dello svolgimento degli esami tecnici;
- b. offrono corsi di preparazione d'intesa con l'ente responsabile;
- c. designano gli esaminatori;
- d. rilasciano le autorizzazioni speciali dopo il superamento dell'esame tecnico;
- e. notificano all'ente responsabile il rilascio delle autorizzazioni speciali;
- f. tengono un elenco non pubblico delle autorizzazioni speciali da essi rilasciate.

Art. 9 UFAM

L'UFAM ha i seguenti compiti e le seguenti attribuzioni:

- a. nomina una commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali;
- b. esercita la vigilanza sull'ente responsabile;
- c. tiene un elenco degli organi d'esame designati dall'ente responsabile;
- d. decide in merito alle domande di riconoscimento di diplomi equivalenti e tiene un elenco dei diplomi riconosciuti come equivalenti;
- e. tiene un elenco non pubblico delle misure decise dalle autorità esecutive cantonali secondo l'articolo 11 capoverso 1 o l'articolo 8 capoverso 5 ORRPCchim;
- f. definisce un modello per l'autorizzazione speciale.

Art. 10 Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali

¹ Nella commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali sono rappresentati i seguenti uffici amministrativi e le seguenti organizzazioni:

- a. l'UFAM;
- b. l'Ufficio federale della sanità pubblica;
- c. il Segretariato di Stato dell'economia;
- d. l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni;
- e. l'Ufficio federale del consumo;
- f. le autorità esecutive cantonali secondo l'articolo 11 capoverso 1 ORRPCchim;
- g. l'Associazione svizzera della tecnica del freddo;
- h. la Comunità di lavoro pompe di calore;
- i. l'Associazione svizzera dei fabbricanti e fornitori di elettrodomestici;
- j. la Società svizzera delle industrie chimiche;
- k. l'Associazione svizzera dei trasportatori stradali ASTAG;
- l. l'Associazione svizzera delle imprese di riscaldamento e di aerazione;
- m. l'Associazione degli importatori svizzeri di automobili.

² L'UFAM presiede la commissione.

³ La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali fornisce consulenza all'UFAM per le questioni concernenti l'esecuzione della presente ordinanza.

Sezione 5: Tasse, emolumenti**Art. 11**

¹ Le tasse d'iscrizione agli esami tecnici sono disciplinate nell'allegato 2 numero 6.

² Gli emolumenti riscossi dall'UFAM per l'esecuzione della presente ordinanza sono disciplinati nell'ordinanza del 18 maggio 2005² sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.

² RS 813.153.1

Sezione 6: ...

Art. 12³

Sezione 7: Entrata in vigore

Art. 13

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.

³ Abrogato dal n. 15 dell'O del DATEC del 26 gen. 2007 concernente la modifica di ordinanze in relazione con la riforma dell'organizzazione giudiziaria federale (RU **2007** 357).

Allegato 1
(art. 2 cpv. 1)

Capacità e conoscenze necessarie

Chiunque intenda ottenere un'autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza deve possedere per il rispettivo campo d'applicazione le capacità e le conoscenze seguenti:

1 Fondamenti di ecologia e tossicologia

- 1.1 Saper spiegare le parti costitutive e le funzioni di un ecosistema:
 - biotopo e biocenosi
 - specie e individuo
 - cicli delle sostanze (catena alimentare; reti alimentari) e flussi energetici
- 1.2 Saper valutare i problemi ambientali e i pericoli per l'uomo legati ai prodotti refrigeranti:
 - impoverimento dello strato di ozono
 - riscaldamento dell'atmosfera terrestre
 - inquinamento delle acque
- 1.3 Tossicologia:
 - conoscere le vie di introduzione delle sostanze nel corpo umano
 - saper spiegare i seguenti termini tossicologici: *locale, sistemico; acuto, cronico; assorbimento, distribuzione, metabolismo, escrezione; mutageno, cancerogeno, pericoloso per la riproduzione*
 - tossicità dei prodotti refrigeranti: saper spiegare l'effetto sull'uomo e i relativi sintomi

2 Legislazione in materia di protezione dell'ambiente, della salute e dei lavoratori

- 2.1 Saper indicare lo scopo e il campo d'applicazione delle principali basi legali che concernono i prodotti refrigeranti
- 2.2 Saper descrivere le prescrizioni concernenti la fabbricazione, l'importazione, l'impiego e lo smaltimento dei prodotti refrigeranti
- 2.3 Saper elencare le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni e le autorità di consulenza competenti

3 Misure di protezione dell'ambiente e della salute

- 3.1 Saper spiegare i principi e le regole di comportamento da osservare in caso di utilizzazione di prodotti refrigeranti e di apparecchi e impianti che li contengono
- 3.2 Conoscere a fondo le misure necessarie per la protezione dell'uomo e dell'ambiente in caso di utilizzazione di prodotti refrigeranti
- 3.3 Saper descrivere le misure di prevenzione degli infortuni e di pronto soccorso
- 3.4 Saper descrivere le possibilità esistenti per limitare al minimo le fughe di prodotti refrigeranti e la loro conseguente immissione nell'ambiente

4 Compatibilità ambientale, impiego e smaltimento appropriati

- 4.1 Saper valutare i principali prodotti refrigeranti, le loro caratteristiche e il loro campo d'impiego
- 4.2 Saper comparare la compatibilità ambientale di diversi prodotti refrigeranti
- 4.3 Saper descrivere il procedimento corretto per smaltire i prodotti refrigeranti, l'olio delle macchine frigorifere nonché gli apparecchi e gli impianti che contengono prodotti refrigeranti

5 Apparecchi ed impianti e loro uso appropriato

- 5.1 Conoscere gli elementi fondamentali del funzionamento degli apparecchi e degli impianti impiegati nella tecnica del freddo
- 5.2 Saper valutare l'opportunità di utilizzare determinati apparecchi
- 5.3 Saper spiegare le modalità di utilizzazione e di manutenzione di apparecchi e impianti

Allegato 2
(art. 3 cpv. 2, 11 cpv. 1)

Regolamento concernente gli esami tecnici

1 Oggetto

Il presente regolamento definisce l'organizzazione degli esami tecnici (esami) ai fini del rilascio dell'autorizzazione speciale per l'utilizzazione di prodotti refrigeranti, i diritti e i doveri dei candidati come pure i compiti dell'ente responsabile e degli organi d'esame nell'ambito dell'organizzazione e dello svolgimento degli esami.

2 Svolgimento

Lo svolgimento degli esami è di competenza degli organi d'esame.

3 Periodicità e lingua

L'ente responsabile provvede affinché, a seconda delle necessità, vengano svolti esami in tedesco, francese o italiano.

4 Bandi

L'ente responsabile rende note in modo adeguato le date degli esami con almeno tre mesi di anticipo.

5 Iscrizione

¹ Chiunque intenda sostenere un esame deve presentare una domanda scritta o in formato elettronico al più tardi due mesi prima dell'esame stesso e pagare la relativa tassa al più tardi un mese prima dell'esame.

² La conferma o meno dello svolgimento dell'esame viene comunicata ai candidati entro due settimane dalla scadenza del termine d'iscrizione. A tale comunicazione è allegato il regolamento concernente gli esami tecnici.

6 Tassa

¹ L'importo della tassa d'iscrizione all'esame varia, a seconda dei costi, da 100 a 500 franchi. Esso può al massimo coprire le spese.

² In casi motivati la tassa può essere totalmente o parzialmente rimborsata.

7 Forma e durata

¹ L'esame può essere scritto, orale o in parte scritto e in parte orale.

² La durata minima dell'esame è di 90 minuti e quella massima di tre ore.

8 Mezzi ausiliari ammessi

L'organo d'esame comunica con debito anticipo i mezzi ausiliari ammessi durante l'esame.

9 Svolgimento degli esami orali

Gli esami orali devono essere svolti, valutati e verbalizzati da due esaminatori.

10 Valutazione

¹ Gli esaminatori valutano i risultati di ogni singola materia con note intere o mezza note dal 6 all'1. La nota 6 è la migliore, la nota 1 è la peggiore.

² L'esame è considerato superato se il candidato ha raggiunto almeno una media di 4,0.

³ Gli esami scritti valutati come appena sufficienti o insufficienti devono essere giudicati da un secondo esaminatore.

11 Esclusione

¹ L'organo d'esame esclude dall'esame i candidati che utilizzano mezzi ausiliari non ammessi in una delle materie o che tentano di ingannare gli esaminatori.

² In tal caso l'esame è considerato non superato.

12 Rilascio dell'autorizzazione speciale

Dopo il superamento dell'esame, alla persona esaminata viene rilasciata un'autorizzazione speciale.

13 Diritto di consultazione

¹ La persona esaminata che non ha superato l'esame può consultare presso l'organo d'esame, entro 20 giorni dalla notifica della decisione, i documenti relativi alla valutazione.

² L'organo d'esame stabilisce la data per la consultazione; a tal fine tiene conto della disponibilità della persona esaminata.

